



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI
(Provincia di Catanzaro)
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 6.12.2021
ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERAZIONE N.17 del 15.2.2023

ORIGINALE

Oggetto: Dissesto finanziario del comune di Soveria Mannelli - Non ammissione alla Massa Passiva della liquidazione istanza prot. n. 582 del 7.2.2022.

L'anno duemilaventitrè, il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 12.00, presso la Sede Comunale, si è riunito l'Organo straordinario di liquidazione del comune di Soveria Mannelli;
Partecipa il Segretario Comunale dott. Ferdinando Pirri in qualità di segretario verbalizzante.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

-PREMESSO:

- che il comune di Soveria Mannelli, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.9.2021, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 6.12.2021 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione del comune di Soveria Mannelli, come sopra riportato, "Per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti";
- che in data 15 dicembre 2021 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato dalla Prefettura di Catanzaro all'Organo straordinario di liquidazione;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, l'insediamento presso l'Ente è avvenuto in data 17.12.2021, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento con deliberazione O.S.L. n. 1 del 17.12.2021;
- che questo Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi in data 17 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune e sul sito internet dello stesso Ente con il termine di 60 giorni dal 17.12.2021 al 16.2.2022 entro il quale bisognava chiedere l'ammissione alla massa passiva di eventuali creditori;
- che detto termine è stato prorogato di ulteriori trenta giorni fino al 16/03/2022, con propria deliberazione n. 22 del 23/03/2022;

-VISTO:

-Che con deliberazione dell'O.S.L. n.3 del 19.1.2022, si disponeva l'approvazione degli indirizzi e le linee guida per la determinazione della massa attiva e passiva e per l'istruttoria delle istanze dei creditori, relativa al periodo di competenza dell'Organismo Straordinario della liquidazione ed in parte di seguito riportati:



-di adottare, ai sensi dell'art.253 (Poteri organizzatori) del TUEL, i seguenti indirizzi agli uffici per l'istruttoria delle istanze dei creditori per la ammissione alla massa passiva:

-le istanze di ammissione al piano di rilevazione delle passività dovranno essere istruite, secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo dell'Ente, da parte dei servizi competenti per la immediata verifica della sussistenza o meno della certezza, liquidità ed esigibilità del credito;

-i responsabili dei servizi competenti, verificati i presupposti sopra precisati, avranno cura di svolgere l'istruttoria di competenza utilizzando rispettivamente:-per i debiti di bilancio, la scheda di rilevazione di cui all'Allegato A); -per i debiti fuori di bilancio la scheda di rilevazione di cui all'Allegato B);

-I responsabili dei servizi dovranno restituire le schede debitamente compilate e sottoscritte, entro 60 giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art.254, comma 4, del TUEL;

-che l'art.252, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, prevede che l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato, e quindi entro il 31 dicembre 2020;

-VISTA l'istanza di ammissione alla massa passiva acquisita al protocollo del Comune con il n.582 del 7.2.2022 con cui il creditore, Chiodo Marcello, chiedeva il pagamento di € 10.000,00;

-VISTA l'attestazione negativa motivata, ai sensi dell'art.254 comma 4 del D.Lgs n.267/2000, da parte del Responsabile del settore di appartenenza ;

-PRESO ATTO che il credito vantato non è di competenza dello scrivente in quanto relativo all'esercizio 2021 e dovrà essere pagata dall'Ente;

-RILEVATO che è stata data comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art.10-bis della legge n.241/1990 e ssmmii, dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza predetta per come segue: " il credito non rientra fra i crediti maturati entro il 31.12.2020, anno precedente all'ipotesi di Bilancio Riequilibrato.Inoltre da accertamenti eseguiti risulta che il credito stesso è stato pagato dal comune di Soveria Mannelli in data 8.8.2022 con mandato n. 115;

-che il credito non è di competenza dell'O.S.L. , condizione necessarie per il suo inserimento nella massa passiva del dissesto;

-PRESO ATTO che non risultano prevenute dalla parte interessata osservazioni al preavviso di rigetto ex art.10-bis della legge 241/1990 ;

-RITENUTO di confermare le ragioni ostative all'accoglimento della istanza di ammissione alla massa passiva per tutte le ragioni contenute nelle comunicazione di preavviso di rigetto, ex art.10-bis della legge n.241/1990 e ssmmii;

-VISTI:

-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*" e successive modificazioni;

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante: "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e successive modificazioni;

-la legge 7 agosto 1990 n.241 e ssmmii, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo (omissis)*";

-il D.P.R. 24 agosto 1993 n.378 e ss.mm.ii., recante "*Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati*";

Tutto ciò premesso e considerato.

DELIBERA

- **DI RICHIAMARE** ed approvare la premessa narrativa suesposta quale parte integrante e sostanziale del presente atto;



-di adottare, ai sensi dell'art.253 (Poteri organizzatori) del TUEL, i seguenti indirizzi agli uffici per l'istruttoria delle istanze dei creditori per la ammissione alla massa passiva:

-le istanze di ammissione al piano di rilevazione delle passività dovranno essere istruite, secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo dell'Ente, da parte dei servizi competenti per la immediata verifica della sussistenza o meno della certezza, liquidità ed esigibilità del credito;

-i responsabili dei servizi competenti, verificati i presupposti sopra precisati, avranno cura di svolgere l'istruttoria di competenza utilizzando rispettivamente:-per i debiti di bilancio, la scheda di rilevazione di cui all' Allegato A); -per i debiti fuori di bilancio la scheda di rilevazione di cui all' Allegato B);

-I responsabili dei servizi dovranno restituire le schede debitamente compilate e sottoscritte, entro 60 giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art.254, comma 4, del TUEL;

-che l'art.252, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, prevede che l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato, e quindi entro il 31 dicembre 2020;

-VISTA l'istanza di ammissione alla massa passiva acquisita al protocollo del Comune con il n.582 del 7.2.2022 con cui il creditore, [REDACTED], chiedeva il pagamento di € 10.000,00;

-VISTA l'attestazione negativa motivata, ai sensi dell'art.254 comma 4 del D.Lgs n.267/2000, da parte del Responsabile del settore di appartenenza ;

-PRESO ATTO che il credito vantato non è di competenza dello scrivente in quanto relativo all'esercizio 2021 e dovrà essere pagata dall'Ente;

-RILEVATO che è stata data comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art.10-bis della legge n.241/1990 e ssmii, dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza predetta per come segue: " il credito non rientra fra i crediti maturati entro il 31.12.2020, anno precedente all'ipotesi di Bilancio Riequilibrato.Inoltre da accertamenti eseguiti risulta che il credito stesso è stato pagato dal comune di Soveria Mannelli in data 8.8.2022 con mandato n. 115;

-che il credito non è di competenza dell'O.S.L. , condizione necessarie per il suo inserimento nella massa passiva del dissesto;

-PRESO ATTO che non risultano prevenute dalla parte interessata osservazioni al preavviso di rigetto ex art.10-bis della legge 241/1990 ;

-RITENUTO di confermare le ragioni ostative all'accoglimento della istanza di ammissione alla massa passiva per tutte le ragioni contenute nelle comunicazione di preavviso di rigetto, ex art.10-bis della legge n.241/1990 e ssmii;

-VISTI:

-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

-la legge 7 agosto 1990 n.241 e ssmii, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo (omissis)";

-il D.P.R. 24 agosto 1993 n.378 e ss.mm.ii., recante "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";

Tutto ciò premesso e considerato.

DELIBERA

- DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa suesposta quale parte integrante e sostanziale del presente atto;



-Di non ammettere alla massa passiva del dissesto del Comune di Soveria Mannelli, ai sensi degli artt. 254-258 del TUEL, per le motivazioni riportate nella premessa, la istanza di ammissione presentata da Marcello Chiodo;

-Di includere la suddetta istanza nell'elenco delle passività non ammesse, da allegare al Piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art.256, comma 7, del TUEL;

-Di far notificare la presente deliberazione, ai sensi dell'art.9, comma 4, del DPR n.378/93, all'interessato;

-Di dare atto che, ai sensi della legge 241/1990 e ssmii, avverso la presente deliberazione è ammesso:

-ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria Sezione di Catanzaro, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione del presente atto;

-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrente dal medesimo termine di cui sopra,

-che può essere proposta azione giurisdizionale dinanzi al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far rilevare la lesione di un diritto soggettivo;

-DI dare atto, altresì, che la presente deliberazione, è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.4, comma 6, del DPR n.378/1993, e sarà pubblicata, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.267/2000, all'Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito istituzionale internet dell'Ente e sull'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale del Comune dedicata alla Commissione Straordinaria di liquidazione, a cura del servizio di segreteria, con oscuramento dei dati personali, a norma del Reg. 2016/679/UE e del D.Lgs n.101/2018 e ssmii.

-DI DISPORRE la pubblicazione di copia della presente delibera ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.267 n. 267, con i limiti imposti dalla richiamata normativa in ordine ai dati sensibili ivi contenuti con oscuramento dei dati personali a norma del Regolamento Europeo 2016/679/UE e del D.lgs. n. 101/2018;

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Dott. Giovanni Musucchio

Il Segretario verbalizzante

Dott. Ferdinando Pirri



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 15 FEB. 2023 al 02 MAR. 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000



Il Segretario Comunale
Dott. Ferdinando Pirri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- () è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza 15 FEB. 2023 (art. 124 D.Lgs. n. 267/2000).

-() è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line (art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000);

-è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

- () è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000).

15 FEB. 2023

Soveria Mannelli li _____



Il Segretario Comunale
Dr. Ferdinando Pirri